

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSISTENZA", CON SEDE IN BRENDOLA.

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "BERICO ASSISTENZA", con sede in Brendola, Piazza del Mercato n. 15.

L'Associazione "BERICO ASSISTENZA" - non appena la Direzione Regionale del Veneto della Agenzia delle Entrate riconoscerà l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di Onlus - assumerà ipso facto la denominazione di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BERICO ASSISTENZA ONLUS."

L'associazione viene costituita a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopi)

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'associazione si propone, in particolare, lo svolgimento di attività rivolte alla beneficenza.

Lo svolgimento delle attività di beneficenza si svolgeranno tramite l'erogazione di contributi in denaro a favore di per-

sone - soci e non soci - in difficoltà e di persone svantaggiate le cui situazioni di difficoltà e/o di svantaggio economico, sociale e di salute siano segnalate dai soci o comunque pervenute. L'entità del contributo sarà valutato dal Consiglio Direttivo caso per caso, a seconda della situazione e delle necessità della persona da aiutare.

4. L'associazione Berico Assistenza persegue esclusivamente la finalità di solidarietà sociale.

E' fatto divieto alla Associazione Berico Assistenza di svolgere attività diverse da quella di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello Statuto ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono due categorie di soci:

- ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);

- sostenitori (coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie).

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e

dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'avviso scritto, a discrezione del Consiglio Direttivo, può essere inviato anche via telefax o via posta elettronica.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' stra-

ordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 10 (dieci), compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. L'assemblea nomina ogni 3 (tre) anni 3 (tre) Revisori dei Conti.

2. I Revisori dei Conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e riferiscono al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c) altri proventi compatibili con quanto previsto dal D. Leg. 460/1997.

2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 15

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il 30

(trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

In caso di scioglimento della associazione per qualsiasi causa, l'Associazione si obbliga a devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 18

(ConSORZI/coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.